

COMUNE DI VIDRACCO

Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO

CHIOSCHI E DEHORS

INDICE

SEZIONE I: CHIOSCHI

- Articolo 1 Definizione di chiosco
- Articolo 2 Finalità
- Articolo 3 Concessione. Modalità per le richieste
- Articolo 4 Caratteristiche formali e dimensionali
- Articolo 5 Criteri di collocazione
- Articolo 6 Sanzioni
- Articolo 7 Norma transitoria
- Articolo 8 Case per deposito attrezzi
- Articolo 9 Chioschi per attività stagionali
- Articolo 9.1 Convenzione - Modalità per le richieste

ALLEGATO A

ALLEGATO B

SEZIONE II: DEHORS

Premesse

- Articolo 1 Responsabilità
- Articolo 2 Transito pedonale
- Articolo 3 Transito veicolare
- Articolo 4 Aspetti architettonici, monumentali ed ambientali
- Articolo 5 Reti tecniche
- Articolo 6 Durata e rinnovo delle installazioni
- Articolo 7 Superficie delle aree a dehors
- Articolo 8 Stato delle aree a dehors
- Articolo 9 Sanzioni
- Articolo 10 Presentazione delle istanze per l'installazione
- Articolo 11 Tipologie e caratteri formali
- Articolo 12 Eventuali chiusure di dehors
- Articolo 12.1 Manutenzioni

CHIOSCHI

Sez. I - Art. 1 - Definizione di chiosco

1. Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento, per chiosco si intende quel manufatto isolato, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, tradizionalmente concepito per la vendita di generi diversi, posato su suolo pubblico a seguito di concessione a titolo precario rilasciata dalla Civica Amministrazione o su suolo privato asservito ad uso pubblico attraverso relativa convenzione.

Sez. I - Art. 2 - Finalità

1. La presente regolamentazione definisce le caratteristiche formali e dimensionali dei chioschi, i criteri di collocazione dei medesimi, nonché la procedura per il conseguimento della specifica concessione a titolo precario.

2. Le presenti disposizioni valgono per i nuovi chioschi specificamente progettati per la vendita di libri, di giornali (edicole), souvenir, fiori, generi alimentari, prodotti tipici locali

3. Resta ferma l'applicazione della vigente normativa in tema di autorizzazione all'esercizio di attività commerciale e della disciplina sanitaria per la vendita e/o lavorazione di prodotti alimentari.

Sez. I - Art. 3 – Concessione in precariato di suolo - Modalità per le richieste

1. Il titolare di licenza di commercio che intenda collocare un chiosco su suolo pubblico, dovrà ottenere la concessione in precariato di suolo secondo quanto disposto dalla normativa edilizia, dal presente Regolamento, dal Regolamento di Polizia Urbana, dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione. l'esercizio e la collocazione saranno normati da apposita convenzione

2. Al fine dell'ottenimento della concessione di cui al comma precedente, l'interessato dovrà presentare formale istanza in bollo, corredata dalla seguente documentazione:

- a) progetto in tre copie, di norma in scala 1:50, nel quale, con le caratteristiche della struttura, siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, alla eventuale presenza di aree a parcheggio, marciapiedi, fermate del mezzo pubblico, passaggi pedonali, accessi carrai, ecc. Dovranno, dunque, prodursi planimetrie dell'area, piante, prospetti e sezioni dell'installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificato circostante. Gli elaborati dovranno essere redatti da tecnico abilitato alla professione;
- c) relazione tecnica descrittiva dell'intervento;
- d) fotografie a colori del luogo dove il chiosco dovrà essere inserito;
- e) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio rilasciato da non più di tre mesi dalla data di richiesta dell'autorizzazione;
- f) copia polizza di assicurazione della responsabilità civile verso terzi;

3. Il chiosco autorizzato dovrà, a cura e spese del titolare dell'esercizio pubblico, essere temporaneamente rimosso qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico con opere di manutenzione, previo preavviso da parte della pubblica amministrazione di giorni 60.

4. La convenzione avrà durata massima di cinque anni e potrà essere rinnovata.

Sez. I - Art. 3.1 – Convenzione per posa in suolo privato - Modalità per le richieste

1. Il titolare di licenza di commercio che intenda collocare un chiosco su suolo privato, dovrà sottoscrivere apposita convenzione di asservimento ad uso pubblico dell'area interessata per la posa del chiosco.

2. Al fine della sottoscrizione della convenzione, l'interessato dovrà presentare formale istanza in bollo, corredata dalla seguente documentazione:

- a) progetto in tre copie, di norma in scala 1:50, nel quale, con le caratteristiche della struttura, siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, alla eventuale presenza di aree a parcheggio, marciapiedi, fermate del mezzo pubblico, passaggi pedonali, accessi carrai, ecc. Dovranno, dunque, prodursi planimetrie dell'area, piante, prospetti e sezioni dell'installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificato circostante. Gli elaborati dovranno essere redatti da tecnico abilitato alla professione;
- c) relazione tecnica descrittiva dell'intervento;
- d) fotografie a colori del luogo dove il chiosco dovrà essere inserito;
- e) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio rilasciato da non più di tre mesi dalla data di richiesta dell'autorizzazione;
- f) copia polizza di assicurazione della responsabilità civile verso terzi;

3. Il chiosco autorizzato dovrà, a cura e spese del titolare dell'esercizio pubblico, essere temporaneamente rimosso qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico con opere di manutenzione, previo preavviso da parte della pubblica amministrazione di giorni 60.

4. La convenzione avrà durata massima di cinque anni e potrà essere rinnovata.

Sez. I - Art. 4 - Caratteristiche formali e dimensionali

1. Con riguardo alle dimensioni planimetriche, i chioschi dovranno avere una dimensione massima di m. 4,00 x 4,00.

2. L'altezza massima dei chioschi, misurata al colmo della copertura, dovrà essere pari a m. 3,00.

3. Non potranno essere approvati elementi mobili e/o aggiuntivi non facenti parte integrante dei corpi strutturali del chiosco ancorché sporgenti da questi anche solo temporaneamente (ante incernierate, tende, superfici espositive o volumi tecnici scorrevoli ed estraibili, strutture accessorie per pubblicità, ecc.).

4. Il progetto del manufatto dovrà illustrare, all'interno del manufatto medesimo, i volumi tecnici e gli elementi accessori relativi agli impianti previsti.

Sez. I - Art. 5 - Criteri di collocazione

1. L'installazione del chiosco sarà ammissibile quando rispettosa delle norme del Nuovo Codice della Strada e la sua presenza sul suolo pubblico non costituisca ostacolo al movimento pedonale ed alla circolazione veicolare.

2. Le proposte di collocazione dovranno privilegiare le aree contigue alle zone di

parcheggio pubblico. L'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni, ai sensi dell'Art. 20 del Nuovo Codice della strada, potrà essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni, nel rispetto delle dimensioni previste dalla normativa per il superamento della barriera architettoniche

3. Il chiosco dovrà possedere caratteristiche dimensionali compatibili con quanto specificatamente indicato nei commi precedenti, adeguandosi alle dimensioni dello spazio disponibile per l'inserimento.

4. Il chiosco non sarà ammissibile in aree - o a ridosso delle medesime - destinate, anche se solo stagionalmente, a dehors ed in prossimità di spazi già assegnati all'esercizio del commercio ambulante.

Sez. I - Art. 6 - Sanzioni

1. La concessione è revocabile anche quando per omessa manutenzione o uso improprio la struttura concessa risulti disordinata o degradata, nonché quando la medesima abbia subito modificazioni rispetto al progetto.

2. Chiunque occupi abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenutone la concessione, non ottemperi alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 125,19 ad € 500,76, così come previsto dal 4° comma dell'art. 20 del Nuovo Codice della Strada.

Sez. I - Art. 7 - Norma transitoria

1. Le disposizioni presenti costituiscono regolamentazione degli interventi ex-novo.

2. I casi di situazioni esistenti costituenti problemi di compromissione ambientale dovranno essere eliminati.

3. Ove le caratteristiche architettoniche e strutturali delle preesistenze lo consentano, l'operazione di riqualificazione ambientale potrà avvenire anche solo per mezzo di modifiche o sostituzioni parziali del manufatto concesso prima dell'entrata in vigore delle disposizioni presenti.

4. In questo caso, e specialmente in occasione di richieste di autorizzazione ad effettuare operazioni di manutenzione dei manufatti esistenti, l'intervento di modifica o sostituzione parziale dovrà essere concertato con la Civica Amministrazione sulla base di progettazione specifica mirata al perseguimento della riqualificazione ambientale.

Sez. I - Art. 8 - Case per deposito attrezzi

Ai fini del presente regolamento, si intendono case per deposito attrezzi agricoli i manufatti prefabbricati, realizzati in legno, con copertura a falde inclinate in materiale libero (con la sola esclusione di profili in lamiera), collocati nei terreni di pertinenza delle abitazioni (una per ogni unità immobiliare preesistente) o all'interno dei fondi agricoli (uno per ogni fondo), privi di impianti ed aventi il solo scopo di ricoverare piccoli attrezzi agricoli.

I manufatti normati dal presente regolamento non hanno natura edilizia e la loro realizzazione sarà assoggettata alla semplice autorizzazione amministrativa da inoltrarsi all'Ufficio Tecnico che provvederà, sentito il parere dei servizi competenti, a rilasciar l'atto in bollo, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.

Le dimensioni massime consentite per la realizzazione di tali manufatti sono le seguenti:

- Superficie massima: 4 mq.

- Altezza massima: 2,30 m.

Sez. I - Art. 9 - Chioschi per attività stagionali

Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento, per chiosco per attività stagionale si intende quel manufatto isolato, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, tradizionalmente concepito per la vendita di generi diversi, connesso ad attività commerciale preesistente e posato sul suolo di pertinenza dell'attività stessa.

Sez. I - Art. 9.1 – Convenzione - Modalità per le richieste

1. Il titolare di licenza di commercio che intenda collocare un chiosco su area di pertinenza della propria attività commerciale, dovrà sottoscrivere la preventiva convenzione con la pubblica amministrazione per la regolamentazione dei tempi, dei luoghi e delle dimensioni del manufatto da collocare.

I requisiti estetici dovranno rispettare i dettami della sezione I del presente regolamento.

2. Al fine dell'ottenimento della sottoscrizione della convenzione, di cui al comma precedente, l'interessato dovrà presentare formale istanza in bollo, corredata dalla seguente documentazione:

- a) progetto in tre copie, di norma in scala 1:50, nel quale, con le caratteristiche della struttura, siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, alla eventuale presenza di aree a parcheggio, marciapiedi, fermate del mezzo pubblico, passaggi pedonali, accessi carrai, ecc. Dovranno, dunque, prodursi planimetrie dell'area, piante, prospetti e sezioni dell'installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificio circostante. Gli elaborati dovranno essere redatti da tecnico abilitato alla professione;
- c) relazione tecnica descrittiva dell'intervento;
- d) fotografie a colori del luogo dove il chiosco dovrà essere inserito;
- e) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio rilasciato da non più di tre mesi dalla data di richiesta dell'autorizzazione;
- f) copia polizza di assicurazione della responsabilità civile verso terzi;

3. Il chiosco autorizzato avrà carattere di stagionalità, la cui durata, a seconda della tipologia merceologica trattata, verrà normata direttamente all'interno della convenzione.

4. La convenzione avrà durata massima di cinque anni e potrà essere rinnovata.

Iter pratiche

CHIOSCHI

- domanda del privato allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P) operante nel Comune in caso. Il S.U.A.P., ottenuti i pareri di tutti gli Enti ed servizi competenti, invierà l'atto unico per l'esercizio dell'attività commerciale proposta all'Ufficio Tecnico Comunale che predisporrà la deliberazione autorizzativa per il rilascio della concessione in precario in caso di chiosco posato su suolo pubblico, o schema di convezione in caso di chiosco per attività stagionale, di cui all'art. 9 e seguenti.

CASE PREFABBRICATE PER DEPOSITO ATTREZZI

- domanda del privato all'Ufficio Tecnico Comunale.

Prescrizioni tecniche

Scelta della tipologia e dimensioni del chiosco

Le soluzioni formali fornite sono quelle alle quali il progettista dovrà attenersi, scegliendo fra le possibilità offerte quella maggiormente rispondente alla duplice esigenza di dover inserire correttamente il manufatto nell'ambiente e di adeguare il medesimo alle sue funzioni specifiche.

Il progettista dovrà prestare attenzione nell'assegnare al manufatto dimensioni corrette (quando di queste ne sia prevista la variabilità) con specifico riferimento allo spazio utile risultante nell'intorno a seguito della collocazione del chiosco nell'area proposta.

Le dimensioni del manufatto dovranno sempre e comunque essere contenute entro i limiti massimi dettati dal regolamento.

Fatto salvo il rispetto di quanto qui previsto per quanto concernente soluzione formale, dimensioni, materiali e coloriture da adottare, sarà compito del progettista provvedere alla progettazione di tutti gli elementi strutturali ed accessori del manufatto in base a destinazione commerciale e collocazioni specifiche.

Qualità del manufatto

Per rispondere al principio di pulizia formale che deve caratterizzare il manufatto, sulle superfici esterne del medesimo non debbono apparire elementi che interrompano la continuità delle medesime, arrecando disturbo visivo.

Sul progetto dovrà essere annotato il rispetto dei requisiti di qualità che dovrà possedere il manufatto, anche con riferimento alle operazioni di finitura superficiale dei materiali (sabbatura, zincatura, verniciatura, ecc.) da effettuare con le tecniche più aggiornate e garantite.

Indicazioni generali

Il chiosco è da realizzare con rigore formale, semplicità di linee e forme geometriche e pulizia di superfici, che dovranno essere prive di sovrapposizioni decorative ed ornamentali.

La struttura del manufatto è da eseguire in carpenteria metallica ovvero in struttura prefabbricata ovvero in legno.

Tetto

Il tetto dovrà essere realizzato a falde inclinate. Si esclude la possibilità di realizzare coperture piane.

L'aggetto del tetto ospiterà la conversa di raccolta delle acque meteoriche le quali sono da convogliare in tubo/i di discesa.

Lungo il perimetro esterno dell'aggetto del tetto sotto la conversa o grondaia, potrà essere eventualmente inserito un anello di tubi fluorescenti.

Tale eventuale apparato illuminante dovrà essere dotato di mascheratura progettata contestualmente al chiosco ed essere invisibile agli osservatori del medesimo da punto di

vista esterno situato oltre la linea di gocciolamento del tetto.

Pareti laterali - Sistemi di chiusura

Non è consentito l'uso di chiusure esterne a tapparelle.

Le chiusure esterne saranno realizzabili con serrande metalliche, o con ante asportabili.

Superficie di vendita

Tale superficie dovrà svilupparsi verso l'interno del chiosco, con zone di vendita a filo con la struttura.

Superfici espositive

Debbono essere previste dal progetto solo sulle pareti laterali all'interno del chiosco.

Non è consentito l'utilizzo di elementi accessori integrativi alle funzioni che si svolgono all'interno del chiosco, anche se mobili.

È consentito l'uso di sistemi espositivi automatizzati.

Nel caso di chiosco-edicola è raccomandata la realizzazione di vani accessibili dall'esterno per il ricovero dei quotidiani in ore ante-vendita.

È assolutamente vietato l'uso dell'intorno del chiosco-edicola per l'esposizione di materiale pubblicitario inerente le testate o gli articoli in vendita presso l'edicola medesima.

Pubblicità

È consentito l'inserimento di elementi pubblicitari (scritte, marchi, ecc.) purché di dimensioni limitate che saranno valutate dall'ufficio tecnico comunale, anche luminosi, anche con movimento meccanico (display, orologi, monitors, ecc.).

Il disegno delle parti del chiosco atte a ricevere tali elementi pubblicitari deve essere prodotto contestualmente alla pratica di richiesta di concessione.

È consentito l'inserimento di un elemento-segnale (a segnalare la funzione del chiosco) anche verso l'esterno. Nessuna parte costituente il tetto può essere utilizzata per l'inserimento, o come supporto, di elementi o messaggi pubblicitari anche se realizzati su supporti autoadesivi. Fa parte del tetto la fascia perimetrale di mascheramento della conversa o grondaia.

Appoggio a terra

La struttura dovrà essere ancorata saldamente alla pavimentazione e dovrà essere posata direttamente sul suolo tramite elementi strutturali variabili e seconda del tipo di suolo preesistente.

Il manufatto non dovrà costituire elemento di disturbo per la accessibilità o la funzionalità di caditoie, camerette di ispezione, vani di aerazione e consimili presenti nell'area proposta per l'installazione del manufatto.

La distanza da alberi, di norma, non potrà essere inferiore a metri 3 e quella da siepi a metri 1,50.

La zoccolatura dovrà essere continua e lasciata in vista, non nascosta da elementi espositivi, fissi o mobili e realizzata (o semplicemente rivestita) con materiale coerente con la qualità architettonica dell'ambiente di inserimento.

Illuminazione

Il sistema di illuminazione dovrà essere il risultato di un progetto unitario.

Non è consentito l'utilizzo di tubi al neon in vista.

Materiali e coloriture

Premesso che le scelte progettuali dovranno essere verificate ed illustrate in progetto a

struttura aperta ed a struttura chiusa:

- non è consentito l'uso di profilati o superfici in alluminio anodizzato colore naturale;
- in nessuna parte del chiosco è consentito l'uso di lamiere ondulate, perlature e materiali similari, laminati o materiali plastici con riproduzione a finto legno od altri disegni similari;
- le coloriture ed i materiali proposti saranno valutati dalla Commissione Edilizia.

Contenitori per i rifiuti

All'interno della convenzione sarà disciplinato il sistema di raccolta rifiuti.

Stato delle aree occupate da chioschi

All'atto della rimozione del dehors dovranno essere ripristinate le condizioni originali dell'area. In particolare, nel caso di suolo privato, non è ammessa la sua manomissione permanente e funzionale alla reinstallazione del chiosco stesso per l'anno successivo.

DEHORS

PREMESSE

Ai fini del presente regolamento si intende come dehors l'occupazione di aree all'aperto di suolo pubblico o ad uso pubblico e/o privato visibile dalla pubblica via e collocata obbligatoriamente nella più immediata vicinanza dell'esercizio collegato, con tavoli, sedute, fioriere, ombrelloni e strutture leggere chiuse e all'occorrenza removibili, al fine di preparare e somministrare alimenti e bevande da parte di bar, ristoranti e affini. L'eventuale preparazione di alimenti all'interno del dehors soggiace alle norme igienico sanitarie vigenti.

L'installazione dei dehors, è estesa anche alle altre tipologie aziendali, verificatane l'opportunità, fermo restando la rispondenza alle presenti norme regolamentari.

AUTORIZZAZIONE

Il presente regolamento non ha natura edilizia fatta eccezione per le strutture leggere chiuse espressamente normate al successivo art.12; la realizzazione dei dehors è, quindi, assoggettata alla semplice autorizzazione amministrativa da inoltrarsi all'Ufficio Tecnico che provvederà, sentito il parere dei servizi competenti (Polizia Municipale, Ufficio Tecnico e Servizi Finanziari/tributari/patrimonio), a rilasciare l'autorizzazione amministrativa e alla successiva trasmissione al Servizio Entrate che provvederà all'irrogazione della TOSAP.

L'autorizzazione amministrativa viene rilasciata in bollo entro trenta giorni dalla presentazione della domanda

GENERALITA'

I dehors possono essere costituiti da diversi elementi quali:

- tende parasole, protezioni aeree, ombrelloni
- sedute e tavoli
- platee sopraelevate
- vasi o contenitori per il verde a delimitazione dell'area
- diaframmi o barriere
- strutture leggere chiuse e all'occorrenza removibili per le quali si rimanda al successivo art. 12

Nei dehors possono essere presenti impianti locali di illuminazione, impianti mobili di riscaldamento, di diffusione acustica, insegne, tabelloni informativi.

Le presenti premesse sono parti integranti delle seguenti norme.

Sez. II - Art. 1 Responsabilità

L'osservanza delle disposizioni del presente regolamento non limita in alcun modo la responsabilità dei proprietari, dei committenti e degli esecutori delle opere, nei limiti delle rispettive competenze per violazioni di norme previste dalle leggi vigenti.

Sez. II - Art. 2 Transito pedonale.

Nelle zone normalmente aperte al traffico, il transito pedonale deve essere sempre assicurato nel rispetto delle dimensioni previste dalla normativa per il superamento della barriera architettoniche. La sezione dovrà, di norma, essere misurata tra il limite della carreggiata stradale, o dell'edificio, ed il piano verticale di ingombro del dehors. Tale larghezza deve risultare libera da ostacoli o da interferenze (elementi tecnici di Enti erogatori di servizi, alberature, cordoli delimitanti parti in rilievo o in dislivello, ecc.) per tutta la zona di transito in corrispondenza del dehors.

Di norma, deve essere assicurato preferibilmente il percorso pedonale lungo gli edifici; sono ammesse soluzioni diverse nei casi in cui il transito pedonale possa avvenire lungo

percorsi istituzionalmente predisposti e quindi con particolari disposizioni planimetriche; ad esempio, in corrispondenza di piazze slarghi o viali spaziosi, assicurando in ogni caso l'agevole e diretto accesso a tutte le zone ed elementi di interesse pubblico ivi presenti.

Sez. II - Art. 3 Transito veicolare.

Nelle zone normalmente aperte al traffico veicolare nessun elemento dell'area del dehors deve interferire con il transito dei veicoli.

In corrispondenza di accessi carrai il dehors non dovrà interferire con il transito dei veicoli e con il campo visivo necessario per eseguire le manovre in piena sicurezza; in caso di immissione diretta sulle vie, deve quindi essere mantenuto libero uno spazio di m 2.00 su ciascun lato oltre alla larghezza del passaggio carraio; tale spazio dovrà essere aumentato.

Sez. II - Art. 4 Aspetti architettonici, monumentali ed ambientali.

Devono essere evitate, in generale, le interferenze delle strutture del dehors con gli elementi delle facciate e con gli elementi architettonici degli edifici, anche nei casi in cui questi presentino carattere ordinario.

Sez. II - Art. 5 Reti tecniche.

Devono essere evitate interferenze con reti tecniche o elementi di servizio che ne limitino il funzionamento, l'utilizzo, o la manutenzione quali, a titolo meramente esemplificativo, chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori dei servizi erogati, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione, cestini gettacarta, cabine telefoniche, supporti per manifesti o tabelloni, accessi pedonali o carrai, aree di parcheggio, impianti del verde, panchine, manovra di porte o portoni ecc).

Sez. II - Art. 6 Durata e rinnovo delle installazioni.

L'installazione del dehors a cielo aperto è ammessa per l'intero periodo annuale e la sua durata è legata alla validità temporale dell'esercizio commerciale a cui è collegato. Nel caso di chiusura dell'attività commerciale, il manufatto dovrà essere immediatamente rimosso con ripristino delle superfici pubbliche, secondo le indicazioni fornite dall'amministrazione comunale. ~~nel periodo compreso fra il 1 aprile e il 1 ottobre. E' ammesso, inoltre, nei sei mesi residui, l'occasionale attrezzaggio dell'area con arredi da riporre giornalmente alla chiusura dell'esercizio.~~

~~L'eventuale chiusura del dehors sarà ammessa nel periodo compreso tra il 1 ottobre e il 1 aprile.~~

I dehors su suolo pubblico sono assoggettati al pagamento della TOSAP per l'intero anno.

L'autorizzazione per l'installazione del dehors su suolo di proprietà comunale può essere revocata anche solo temporaneamente, nel caso di interventi di interesse pubblico incompatibili con la presenza del dehors stesso. Sarà quindi cura del Comune comunicare con il dovuto anticipo l'impossibilità al mantenimento del dehors; analogamente, potranno essere richieste modifiche nell'installazione del manufatto regolarmente autorizzato, nel caso in cui il Comune sia nella necessità di apportare modifiche agli assetti dimensionali ed altimetrici dei siti interessati.

Sez. II - Art. 7 Superficie delle aree a dehors.

La superficie massima concedibile per l'occupazione di suolo pubblico per dehors sarà pari a mq. 50,00. Tuttavia potrà essere valutata l'opportunità di concedere una maggiore superficie

tenuto conto delle condizioni al contorno del luogo indicato e delle esigenze della pubblica amministrazione.

Sez. II - Art. 8 Stato delle aree a dehors.

All'atto della rimozione del dehors devono essere ripristinate le condizioni originali dell'area. In particolare, nel caso di suolo pubblico, non è ammessa la sua manomissione permanente e funzionale ~~alla reinstallazione dello stesso dehors per l'anno successivo.~~

Sez. II - Art. 9 Sanzioni

Il mancato rispetto delle norme di cui al presente regolamento comporta l'applicazione della sanzioni previste all'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dalla L.3/03 che prevede: "(...) per le violazioni delle disposizioni regolamento comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. L'organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 della L. 689/81.(...)"

Sez. II - Art. 10 Presentazione delle istanze per l'installazione.

Le domande di richiesta per nuove installazioni, complete di tutta la documentazione, dovranno pervenire agli uffici comunali con il dovuto anticipo sui tempi di installazione dei dehors (minimo 30 giorni consecutivi rispetto alla data presunta di installazione).

Le richieste dovranno essere presentate agli Uffici comunali. ~~all'Ufficio Tecnico Comunale il quale effettuerà l'opportuna istruttoria, sentiti gli altri servizi interessati, prima del rilascio dell'autorizzazione.~~

Sez. II - Art. 11 Tipologie e caratteri formali.

Le tipologie e i caratteri formali ammessi sono, in linea generale, quelli descritti nei punti seguenti.

Caratteri diversi, per interventi di particolare impegno, potranno essere ammessi a seguito di una valutazione specifica per ciascun caso.

Particolare cura dovrà comunque essere posta per interventi in aree vincolate di interesse ambientale e paesaggistico.

Pavimentazione.

Nell'area di pertinenza deve, preferibilmente, essere mantenuta in vista la pavimentazione esistente, ove questa presenti omogeneità e caratteristiche adatte all'utilizzo in dehors; sono quindi ammesse sopraelevazioni del piano di calpestio, solo in particolari condizioni del fondo, inclinato, con eccessiva pendenza, oppure per particolari sequenze di gradini, scale o piani inclinati, o in presenza di sfavorevoli accostamenti di materiali disomogenei o di poco pregio, o non adatti per natura fisico-meccanica o per motivi di ordine igienico e manutentivo.

In caso di dislivelli dovranno essere osservate le disposizioni legislative relative alle barriere architettoniche sopra citate.

Delimitazione dell'area.

L'area, qualora si intenda delimitarla, è definita di preferenza con una serie di fioriere.

L'area può essere individuata anche solo dall'insieme rappresentato dai tavoli, sedute, protezioni aeree, riducendo al minimo gli elementi di delimitazione collocandoli opportunamente (agli angoli, a lato degli accessi); questi elementi potranno quindi essere, oltre alle fioriere, le protezioni verticali, i tabelloni informativi, l'illuminazione, da realizzarsi ciascuno con le indicazioni e le limitazioni previste dal presente regolamento.

Protezioni aeree.

Gli elementi ammessi sono: a) ombrelloni, ripetuti con opportuni ordinati allineamenti, tra loro uguali per dimensioni, caratteri costruttivi, colori e personalizzazioni; b) tende parasole mobili fissate all'esterno degli edifici di pertinenza, in corrispondenza alle specchiature delle parti vetrate esterne degli edifici pertinenti l'attività, preferibilmente del tipo a piano unico inclinato, ad eccezione di particolari condizioni da valutare di volta in volta.

I colori della copertura devono essere in accordo ed armonizzati con quelli degli edifici, evitando nell'insieme gli eccessi di concentrazione di colori intensi e violenti, o i contrasti troppo forti.

Sedute e tavoli.

Di disegno semplice, in legno, vimini o canna, oppure in materiale plastico o metallo, evitando l'impiego di panche e tavoli di eccessiva lunghezza, di colore in accordo con le altre parti del dehors stesso, valutando gli accostamenti ed i contrasti con il carattere dell'ambiente.

Impianti di illuminazione.

Nella realizzazione dell'illuminazione per l'area a dehors dovrà essere evitato un illuminamento che produca fenomeni di abbagliamento nè verso aree a transito pedonale nè verso zone di traffico veicolare.

Il valore del livello di illuminamento medio può essere indicativamente assunto pari a 200 lux sui piani dei tavoli (norma DIN 5035), ottenuto preferibilmente mediante l'impiego di lampade a buona resa cromatica. I punti luce potranno essere collocati sulle fioriere, sui supporti verticali che costituiscono il dehors limitando al minimo, in linea generale, l'impiego di supporti. Sono ammesse singole lampade da tavolo, laddove esista una pedana sopraelevata sotto la quale far correre gli impianti

La dislocazione dei punti luce e il tipo di corpo illuminante devono avere nel complesso caratteristiche tali da non interferire nella scena urbana sia notturna che diurna.

Gli allacciamenti alla rete elettrica dell'esercizio deve avvenire in rispetto delle leggi vigenti, con accorgimenti tali da non creare impedimenti all'uso o ingombri visivi.

Impianti di diffusione acustica.

Vanno osservate in generale le direttive tecniche di installazione per gli impianti elettrici esposte precedentemente; in particolare, oltre ad essere osservate le norme in materia di diffusione acustica al pubblico, l'impianto deve essere specificamente autorizzato in sede Comunale, con valutazione per ogni singolo caso.

Insegne pubblicitarie.

Il messaggio pubblicitario è delegato all'insieme delle protezioni aeree e delle eventuali insegne già presenti sull'edificio o sulle tende, evitando nel complesso il sovraccarico di comunicazioni che rendono difficoltosa l'individuazione dell'esercizio.

E' vietata ogni altra forma pubblicitaria.

Tabelloni informativi.

Sono preferibilmente finalizzati al supporto di listini prezzi personalizzati a nome dell'esercizio.

Attrezzature speciali:

Sono ammesse, nei limiti imposti dal presente regolamento e dalle norme vigenti in materia igienico sanitaria, attrezzature speciali finalizzate al supporto tecnico nell'attività di somministrazione di cibi o bevande (contenitori, anche refrigerati o riscaldati), oppure di intrattenimento (fonoriproduttori, o strumenti musicali - pianoforti o simili), a condizione che le modalità specifiche di utilizzo siano compatibili con le caratteristiche rese ammissibili dal presente regolamento.

Art. 12 Eventuali chiusure di dehors

Sono ammesse strutture chiuse, leggere e all'occorrenza removibili su suolo pubblico e/o privato purchè:

- siano collegati all'esercizio commerciale di cui diventano pertinenza preferibilmente addossati al fabbricato stesso, nel pieno rispetto degli aspetti architettonici.
- la sezione pedonale oggi libera sia occupata per non più del 50%, garantendo comunque sempre la sezione minima di mt. 1,50
- siano progettati tenendo conto delle caratteristiche edilizie dell'intorno urbano in cui si inseriscono.
- rispettino, per quanto riguarda la loro realizzazione, tutte le norme di sicurezza vigenti;
- siano coperte da polizza di assicurazione della responsabilità civile verso terzi, manlevando il Comune da risarcimento danni
- rispettino la successiva tabella riepilogativa di buona norma progettuale

TABELLA RIEPILOGATIVA DI BUONA NORMA PROGETTUALE

MATERIALI AMMESSI		MATERIALI non AMMESSI
Legno, ferro, alluminio preverniciato pvc	STRUTTURA	Alluminio anodizzato
Rame, vetro, tegole	COPERTURA (prevalentemente tipologia a falda)	Onduline, lamiera grecata
Vetri antisfondamento, tende parasole	TAMPONAMENTI	Pannelli prefabbricati e teli plastificati di qualsiasi genere, ogni altro materiale non trasparente
Mantenimento pavimentazione esistente, pavimento galleggiante	PAVIMENTI	Manomissione della pavimentazione esistente o sua sostituzione con altro materiale di qualsiasi genere
In armonia col fabbricato	COLORI	

Per tali strutture sono sempre concessi fino a 50 mq. di superficie utile, qualsiasi sia la dimensioni dell'esercizio commerciale di cui diventano pertinenza; l'altezza di tali strutture (calcolata ai sensi del R.I.E.) dovrà essere il più contenuta possibile e di norma (fatte salve le prescrizioni del Servizio di Igiene Pubblica) non superare i mt. 3,00; le superfici a dehors così determinate non incidono sui parametri edilizi e urbanistici ma, se su suolo pubblico, sono da assoggettare alla imposta comunale per la raccolta rifiuti TARSU.

Sez. II - Art. 12.1 Manutenzioni

I dehors, nei tempi stabiliti dall'art. 6 per la loro eventuale chiusura, dovranno periodicamente essere mantenuti per garantire il decoro dello spazio pubblico; sono da intendersi, quindi, applicabili le norme di cui ai commi 1, 4 e 7 dell'art. 33 del Regolamento Edilizio – "Decoro e manutenzioni delle costruzioni e delle aree private"